



Al Comune di

Rif. Prot.24622 dd. 04.10.2021
Trieste, prot. 0032707 dd. 25/10/2021

e, per conoscenza

Alla Direzione Centrale

Oggetto: L.R. 29/2005 – Commercio su aree pubbliche: DURC irregolare

In riferimento al quesito formulato dal Comune in indirizzo, in ordine alle conseguenze derivanti dall'accertamento dell'irregolarità del DURC, la scrivente ritiene di sviluppare le considerazioni dalla premessa che l'articolo 42, commi 2 e 3, della legge regionale 29/2005 sottopone l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche alla presentazione della SCIA, <<in relazione alla quale va acquisito il DURC>>.

Si conferma che la disposizione, nella sua formulazione letterale, si limita a richiedere genericamente <<l'acquisizione>> del DURC, senza indicare il soggetto che ha l'onere di fornire tale informazione, pur tuttavia, alla luce della sopravvenuta semplificazione procedimentale, se da un lato la regolarità contributiva non può essere autocertificata dal privato, dall'altro lato l'amministrazione precedente non può nemmeno richiedere l'allegazione documentale.

Ne deriva che la disposizione in esame va intesa nel senso di una mera correlazione dell'esercizio concreto dell'attività alla verifica comunale del DURC (tra l'altro, la P.A. può in qualunque momento procedere d'ufficio ad effettuare ogni verifica di competenza), ma questo non consente di ricavare dall'assenza della regolarità contributiva un'ipotesi di automatica decadenza o di altra sanzione ai sensi della legge regionale 29/2005, proprio perché la legge regionale una specifica sanzione per la fattispecie in argomento non la contiene.

Allo stesso modo non risulta applicabile la disciplina dell'articolo 19, comma 3, della legge 241/1990 poiché, come già detto, il DURC non costituisce un documento allegato (o allegabile) alla SCIA e pertanto la sua mancanza non incide sui requisiti o presupposti di quest'ultima.

L'unico strumento cui può ricorrersi, a livello suppletivo, qualora codesto Comune abbia adottato una regolamentazione ad hoc, è contenuto nell'articolo 7 della legge regionale 4/2003: <<Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni,

l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari>>.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Magda ULIANA –
(firmato digitalmente)

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*